Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

Ordinanza n. 37 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò decisione del 10 febbraio 2020, deposito del 27 febbraio 2020 comunicato stampa del 27 febbraio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 140 del 2019

parole chiave:

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN VIA INCIDENTALE – INTERVENTO DI TERZI - AMMISSIBILITÀ

disposizioni impugnate:

- art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
- art. 595, comma 3, del codice penale

disposizioni parametro:

- artt. 3, 21, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione;
- art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

dispositivo:

ammissibilità di intervento di terzi

Sino a poco più di un anno fa, in caso di intervento di terzi nel giudizio in via incidentale, la Corte costituzionale decideva sulla sua ammissibilità, ai sensi dell'art. 4 delle Norme Integrative, il giorno della sua convocazione per la decisione della questione di legittimità costituzionale: per prassi, ne è conseguito che gli intervenienti potevano prendere visione degli atti del giudizio costituzionale nonché del fascicolo del giudizio a quo anche prima della (e a prescindere dalla) dichiarazione di ammissibilità del loro intervento. Con provvedimento del 21 novembre 2018, il Presidente Lattanzi, a seguito di richiesta della Cancelleria della Corte, impartì direttive e istruzioni per discostarsi da tale prassi, facendo leva sulle pertinenti norme che regolano i processi civili, penali, tributari, amministrativi e contabili, nonché sull'art. 25, comma 2, della legge n. 87 del 1953, ai sensi del quale sono le «parti» a poter esaminare gli atti depositati in cancelleria. In base a tale provvedimento, gli intervenienti non hanno più potuto esaminare e trarre copia degli atti processuali prima della pronuncia della Corte sull'ammissibilità del loro intervento; una loro richiesta in tal senso doveva essere interpretata quale istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilità dell'intervento, per decidere la quale la Corte si sarebbe appositamente riunita in camera di consiglio; la relativa ordinanza doveva poi essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Tale "nuova" prassi è poi confluita nel nuovo art. 4-bis delle

Osservatorio sulla Corte costituzionale

Nomos 1-2020

Norme Integrative, deliberato dalla Corte – assieme al nuovo testo degli artt. 4, 16, secondo comma, 23, 24, quarto comma, e 25, quarto comma, e ai nuovi artt. 4-ter e 14-bis – lo scorso 8 gennaio 2020.

L'ordinanza n. 37 del 2020 è la prima decisione con la quale la Corte applica la nuova disposizione regolamentare, pronunciandosi nel senso dell'ammissibilità dell'intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Tribunale ordinario di Salerno, dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art. 595, comma 3, del codice penale. A tale riguardo, il giudice costituzionale, sulla scia della più recente giurisprudenza costituzionale nell'interpretazione della formula «interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio» di cui all'art. 4 delle NN.II., ha escluso che la legittimazione all'intervento possa trovare fondamento nella posizione di rappresentanza istituzionale degli interessi della professione giornalistica o nelle funzioni di autogoverno e promozione del miglioramento, aggiornamento e perfezionamento della professione giornalistica. Ha però rilevato che, nel caso di specie, sussiste un «nesso con lo specifico rapporto giuridico dedotto in giudizio»: in caso di condanna penale, infatti, secondo quanto previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), deriverebbero «specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare» di competenza del CNOG.

Daniele Chinni